

INDICE – LEZIONE N. 4 – DIRITTO CIVILE

PERSONA FISICA E CAPACITA' GIURIDICA

1. L'uomo come soggetto di diritto	p. 2
2. Il concetto di <i>status</i>	p.2
3. La capacità giuridica: acquisto, limiti, perdita.....	p.2
4. La commorienza.....	p.4
5. Incertezza sull'esistenza della persona.....	p. 4

PERSONA FISICA E CAPACITA' GIURIDICA

1. L'uomo come soggetto di diritto

L'uomo è riconosciuto dall'ordinamento come **soggetto del mondo giuridico**, capace, cioè, di essere titolare e di esercitare **diritti** e **doveri** giuridici.

Nel nostro ordinamento soggetti dell'attività giuridica sono:

- La persona fisica;
- Le persone giuridiche;
- Gli enti di fatto.

2. Il concetto di *status*

Col termine *status* si indica la **posizione di un soggetto** in relazione alla sua appartenenza ad una comunità.

Nell'attuale ordinamento gli *status* possono così classificarsi:

- *Status personae*, costituisce il **presupposto di ogni diritto soggettivo** attribuito all'uomo e della stessa capacità giuridica;
- *Status civitatis*, delinea la speciale capacità del cittadino **nei confronti dello Stato**;
- *Status familiae*, costituisce una speciale capacità del soggetto rispetto al **nucleo familiare** di cui fa parte.

3. La capacità giuridica: acquisto, limiti, perdita

La **capacità giuridica** è l'attitudine della persona ad **essere titolare di rapporti giuridici**.

A) Acquisto della capacità giuridica

La capacità giuridica si acquista in modo automatico al **momento della nascita** e cioè:

- Con la **separazione del feto** dal corpo materno;

B) Limitazioni alla capacità giuridica

Tra le cause che possono incidere sulla generale capacità giuridica vanno considerate:

- L'**età: in relazione ad alcuni rapporti** (ad esempio occorrono 18 anni per contrarre matrimonio);
- Il **sexo**: la donna è esclusa da alcune prestazioni di lavoro **ritenute particolarmente gravose** e indicate in leggi speciali;
- La **salute**: così, per esempio, l'**interdetto** per infermità mentale **non può contrarre matrimonio**;
- Le **condanne penali**: è prevista ad esempio, come sanzione accessoria, la perdita o la **sospensione della responsabilità genitoriale**;
- L'**onore**: ad esempio il **fallito** non può accedere ad uffici tutelari.

C) Perdita della capacità giuridica

La capacità giuridica cessa solo a seguito dell'evento naturale della **morte** del soggetto.

- Per nessun motivo un individuo può essere privato dalla capacità giuridica.

Stabilire il momento in cui si verifica la morte dell'individuo non sempre costituisce problema di agevole soluzione.

In linea generale il criterio seguito dalle leggi presuppone la **verifica dell'assenza di qualsiasi attività elettrica celebrale**.

La perdita della capacità giuridica consegue altresì alla **dichiarazione di morte presunta**.

4. La commorienza

Si ha commorienza quando:

- **Più persone muoiono a causa dello stesso evento** e non si può stabilire la priorità della morte dell'una o dell'altra.

Il Codice vigente (art. 4), abbandonando presunzioni varie ed applicando puramente e semplicemente le regole sull'onere della prova (art. 2697), sancisce che:

- I soggetti si presumono morti **tutti nello stesso istante**;
- È **consentito**, però, a chi ne abbia interesse **provare** la sopravvivenza di un commoriente rispetto ad un altro.

5. Incertezza sull'esistenza della persona

Per l'ordinamento giuridico è spesso rilevante stabilire se una persona è ancora in vita;

La legge prevede una serie di istituti nelle ipotesi nelle quali non sia possibile stabilire con certezza se un soggetto è vivo o morto. Tali istituti sono:

A) Scomparsa

Si concretizza **nell'allontanamento della persona dal suo ultimo domicilio o** residenza e nella mancanza di notizie relative alla persona stessa.

A questo fatto sono collegate **due conseguenze** giuridiche:

1. Lo scomparso non può ricevere eredità né può acquistare altro diritto;
2. Il **Tribunale dell'ultimo domicilio** (o residenza) dello scomparso può – su istanza di qualunque interessato o del P.M. – **nominare un curatore** che provveda alla conservazione del patrimonio dello scomparso (art. 48).

B) Assenza

L'assenza è una situazione di diritto, in quanto, al contrario della scomparsa, è **dichiarata con provvedimento giudiziale se:**

- **la scomparsa di una persona si protragga per due anni** dall'ultima notizia

Il Tribunale opera **solo nel campo dei diritti patrimoniali** a differenza della morte presunta.

Il coniuge dell'assente **non può contrarre** nuovo matrimonio.

C) Dichiarazione di morte presunta

Il Tribunale, su istanza del Pubblico Ministero o di qualunque interessato, dichiara, con sentenza (che ha effetti retroattivi), la morte presunta di una persona, se la sua scomparsa si è protratta **per almeno dieci anni**. Il soggetto si considera morto nel giorno cui risale l'ultima notizia.

La dichiarazione di morte presunta prescinde da una precedente dichiarazione di assenza.

Oltre che nel caso indicato può essere dichiarata la morte presunta *entro più brevi termini* se la scomparsa:

- Si riconnette ad avvenimenti che fanno **ritenere probabile la morte;**
- Se la scomparsa è avvenuta **in seguito ad infortunio** e si protrae da due anni.

Gli effetti della dichiarazione di morte presunta sono **analoghi agli effetti della morte accertata** e riguardano tanto il **campo patrimoniale**, quanto **quello personale**.

In caso di ritorno o della prova dell'esistenza del presunto morto cessano gli effetti della dichiarazione *ex nunc* (dal momento, cioè, del ritorno).